

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
ORISTANO  
13 SET. 2017  
Prot. n. 713



**TRIBUNALE DI SASSARI**

Prot. n° 2269/2017. U del 13/09/17

Sassari 12 settembre 2017

**Oggetto: Procedura di recupero coattivo del contributo unificato nell'ipotesi di mancata esibizione dell'originale del contrassegno. Orientamento ministeriale.**

**Ai Sig.ri Presidenti  
Consiglio Ordine degli Avvocati di  
~ Sassari  
Cagliari  
Nuoro  
Oristano  
Tempio Pausania  
Lanusei**

Con nota di risposta a quesito formulato della Corte d'Appello di Lecce, che si allega alla presente per comodità di lettura, il Ministero della Giustizia ha espresso il proprio orientamento in merito alla possibilità di recuperare coattivamente il contributo unificato qualora gli Avvocati omettano di presentare in cancelleria (per effettuare l'annullamento) la marca da bollo, corrispondente al pagamento del contributo unificato, scansionata e inviata tramite processo telematico.

Il Ministero, dopo aver rilevato, con ulteriore nota prot. 60755 del 29.03.2017 diretta al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, che pure si allega, che il sistema di registrazione delle marche negli applicativi (che consentono di verificare la "disponibilità" delle marche utilizzate) non è allo stato sufficiente ad assicurare che le marche non siano state utilizzate presso altre giurisdizioni, o presso il Giudice di Pace, e dopo aver sottolineato pertanto come il mancato deposito della ricevuta di pagamento impedisca al cancelliere di verificare (art. 15 d.p.r. 115/2002) l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, afferma che un mancato deposito equivale, per quanto qui interessa, ad un omesso versamento.

Pregherei pertanto alle S.S L.L di portare a conoscenza di quanto sopra agli iscritti, perché provvedano al deposito, con ogni urgente sollecitudine, degli originale dei contrassegni scansionati, ancora in loro possesso, così da evitare l'attivazione della procedura per il recupero.

Si ringrazia per la collaborazione.



Il Presidente

CORTE DI APPELLO LECCE	
30 MAR. 2017	
PROL. N°	5788



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I  
(AFFARI CIVILI INTERNI)



Al sig. Presidente della Corte di appello di  
Lecce

Oggetto: procedura di recupero coattivo del contributo unificato nell'ipotesi di mancata esibizione dell'originale del contrassegno.  
Rif. prot. DAG n. i 5923 del 27.01.2017

Con nota n. prot. 17903 del 25 gennaio 2017, codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal Direttore amministrativo della cancelleria esecuzioni individuali e concorsuali del Tribunale di Brindisi volto a verificare "se l'omesso deposito in cancelleria, per effettuarne l'annullamento ai sensi dell'art. 12 T.U. n. 642/1972, della marca da bollo corrispondente al pagamento del c.u. scansionata ed inviata con il canale del processo telematico per l'inserimento nel fascicolo informatico":

- 1) configuri l'ipotesi di omesso pagamento del c.u., di cui all'art 16 T.U. 115/02;
- 2) consenta di azionare, legittimamente, la procedura di recupero coattivo ex art. 247, 248 T.U. 115/02;
- 3) in tale caso da quando debba decorrere il termine di 30 giorni per la notifica dell'invito al pagamento prescritto dall'art 248 t.u. 115/02".

Preliminarmente si invita codesta spettabile Corte di appello a volere, per il futuro, considerare il contenuto della circolare emanata da questa Direzione generale in data 14 aprile 2016, n. prot. 67455, inviata a tutti gli uffici giudiziari ed avente ad oggetto: "Modalità di formulazione del quesiti in materia di servizi di cancelleria e di spese di giustizia".  
In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità che, "prima di inoltrare il quesito a questa amministrazione, il Capo dell'ufficio giudiziario presso il quale è sorta la problematica dovrà sottoporre la stessa al Capo dell'ufficio sovraordinato, formulando le necessarie osservazioni e rappresentando l'impossibilità di trovare una soluzione in sede locale.  
Quindi, il Capo dell'ufficio sovraordinato dovrà verificare se la questione in parola sia stata già affrontata e risolta da altri uffici del medesimo distretto con una soluzione dallo stesso ritenuta condivisibile. In tal caso, appare evidente come sia del tutto superfluo investire anche questa Direzione generale".

Per quanto riguarda il merito del quesito in oggetto, si rappresenta in ogni caso quanto segue.  
L'articolo 248 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 prevede che la procedura di recupero del contributo unificato omesso o insufficiente debba essere attivata nel termine di 30 giorni dal deposito dell'atto.

Poiché il mancato deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dall'articolo 15 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, l'univoca riconducibilità del relativo

Via Arenale, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851

versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, esso non può che equivalere, ai fini in esame, all'omesso versamento del contributo unificato.

Alla luce di quanto precede, si deve dunque rispondere affermando che il cancelliere, dopo aver prontamente invitato l'avvocato per le vic brevi a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato (al fine di effettuare il dovuto annullamento ex art. 12 d.P.R. n. 642 del 1972), debba - in caso di omesso deposito entro il termine di 30 giorni dal deposito (telematico) dell'atto - attivare la procedura di cui all'art. 248 testé citato, notificando alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto e, in caso di mancato pagamento "entro un mese", trasmettendo la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia S.p.A. (incaricata di attivare la procedura di riscossione del contributo unificato in base alla convenzione stipulata con il Ministero della giustizia).

Ove poi l'avvocato provveda ad effettuare il deposito della ricevuta in questione successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa (ai fini di cui sopra) e a richiedere al concessionario della riscossione l'archiviazione senza esito della procedura di recupero del credito.

Roma, 24 aprile 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati  
*Michele Forziati*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I  
(AFFARI CIVILI INTERNI)

Corte di Appello di Bologna	
N.	2603
29 MAR 2017	



Al sig. Presidente della Corte di appello di  
Bologna

e. p.c., all'Ispezzorato generale

**Oggetto:** disposizioni in merito al pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie tramite apposizione di marche - Quesito.  
Rif. prot. DAG n. 222455 del 15.12.2016 e 513 del 3.01.2017

Con nota n. prot. 4736 del 7 giugno 2016 (e successivi solleciti del 5 agosto 2016, n. prot. 6624 e del 3 novembre 2016, n. prot. 8615) codesta Corte di appello ha chiesto conferma della correttezza della procedura seguita dagli uffici del proprio distretto per l'annullamento di tutte le marche apposte sulla nota di iscrizione a ruolo telematica per il pagamento del contributo unificato.

In particolare codesta Corte ha evidenziato di aver sempre seguito le modalità indicate nella circolare emanata da questa Direzione generale in data 23 ottobre 2015 in tema di "adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico", ma che, "considerata la modalità di annullamento, su SICID, delle marche per il pagamento del contributo unificato e del diritto di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002, si è ritenuto di valutare diversamente la questione"... disponendo che "le cancellerie provvedono scrupolosamente all'annullamento di tutte le marche apposte nella nota di iscrizione quando vi è pagamento del contributo unificato, inserendo il numero identificativo della marca nel SICID, qualora non vi abbia provveduto l'avvocato, e il sistema (SICID), nel caso in cui si provi ad inserire il numero di un contributo già annotato, evidenzia l'impossibilità di farlo in quanto già annullato".

Questa Direzione generale, con nota prot. 209680 del 21.11.2016 e previa consultazione della Direzione generale dei sistemi informativi, ha ritenuto condivisibile la prassi prospettata da codesta presidenza.

Successivamente, l'Ispezzorato generale, con nota n. prot. 14077 del 15 dicembre 2016, nel corso dell'ispezzione al Tribunale di Forlì, ha formulato alcune obiezioni sulla modalità operativa adottata da codesta Corte e condivisa da questa Direzione generale, che possono essere così schematizzate:

- l'applicativo SICID, sembrerebbe non consentire l'effettivo controllo in merito alla <disponibilità> o <indisponibilità> della singola marca al di fuori del territorio del Distretto;
- l'implementazione richiamata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I, ha interessato gli applicativi SICID e SIECIC ma i due sistemi non risulta che ad oggi possano interfacciarsi; in sostanza non ci sarebbe ad oggi una base unica dei numeri identificativi dei contrassegni;

- non è previsto l'inserimento negli applicativi del numero identificativo del contrassegno per le anticipazioni forfettarie ex art. 30 TU 115/2002".

Le valutazioni dell'ispettorato sono state sottoposte all'attenzione della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (nota DAG prot. n. 513 del 3.01.2017), che, con nota prot. n. 1028 del 17 gennaio c.a., ha precisato che:

- 1) "gli identificativi delle marche uscite presso un ufficio giudiziario vengono memorizzati in un database unico nazionale e il controllo sulla possibilità di utilizzare una marca viene eseguito verificando l'eventuale presenza della marca su tale database. Se l'identificativo della marca è registrato sul database significa che qualche ufficio, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ha già utilizzato tale marca: questo permette di individuare l'eventuale tentativo di riutilizzo della marca. Pertanto, il controllo sull'utilizzo di una marca viene eseguito su tutti gli uffici del territorio nazionale, quindi anche al di fuori del singolo Distretto";
- 2) "gli applicativi SICID e SIECIC condividono, per la registrazione delle marche, la stessa base dati unica nazionale";
- 3) "gli applicativi permettono di registrare le marche, pagate a qualsiasi titolo, durante lo scarico di uno qualsiasi degli eventi previsti dai sistemi di gestione dei registri (anche annotazione)".

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, dunque, ha fornito esaustive assicurazioni sulle attuali funzionalità degli applicativi utilizzati per il processo civile telematico, che consentono "di registrare" - e quindi di rendere non riutilizzabili - "le marche, pagate a qualsiasi titolo" (sia di contributo unificato che di importo forfettario), con valenza su tutto il territorio nazionale, precisando, inoltre che gli applicativi SICID e SIECIC condividono la stessa base dati unica nazionale.

Tuttavia, la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che, in astratto, il contrassegno relativo al contributo unificato o all'importo forfettario, ove non fisicamente annullato, potrebbe essere riutilizzato per l'iscrizione di un procedimento dinanzi ad altre giurisdizioni (ad es. amministrativa o tributaria), induce questa Direzione generale - in via prudenziale e in attesa degli ulteriori sviluppi dei sistemi informatici in uso agli uffici giudiziari - a confermare, allo stato, le modalità operative indicate al punto 14 della circolare del 23 ottobre 2015, testo consolidato, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico.

Di conseguenza, la cancelleria dovrà invitare "il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23)".

Roma, 24 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
Michele Forziati  
*Michele Forziati*